



Statuto CTI

Testo approvato dall'assemblea straordinaria tenutasi a Milano il 9 febbraio 2004

Documento caricato sul sito internet www.cti2000.it il 15 Ottobre 2004

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA

“COMITATO TERMOTECNICO ITALIANO (C.T.I. Energia e Ambiente)”

COSTITUZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1) Il Comitato Termotecnico Italiano C.T.I. è stato fondato nel 1933 dall'Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione (ANCC) d'intesa con il Sindacato Ingegneri, sotto il patronato del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

Il 15 dicembre 1950, per iniziativa dell'Associazione Termotecnica Italiana (ATI) e dell'Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione (ANCC), è stato ricostituito in associazione con la denominazione “Comitato Termotecnico Italiano C.T.I.”.

Il giorno 1 dicembre 1998, accanto all'acronimo C.T.I., è stata aggiunta la dizione “Energia e Ambiente”.

In data 4 giugno 1999 l'associazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.

Il "C.T.I. Energia e Ambiente" è posto sotto il patronato del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ed è Ente federato all'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI).

Art. 2) Il “Comitato Termotecnico Italiano C.T.I. Energia e Ambiente” ha sede legale in Milano.

Art. 3) Il “Comitato Termotecnico Italiano C.T.I. Energia e Ambiente” (in seguito più brevemente denominato CTI) non ha finalità politiche nè di lucro ed, quale ente federato dell'UNI, ha lo scopo di svolgere, nell'ambito del territorio nazionale ed internazionale, attività normativa e di unificazione nei vari settori della termotecnica e della produzione e utilizzazione di energia termica in generale, incluse le relative implicazioni ambientali.

Per il perseguimento dei suoi scopi, il CTI ha facoltà di:

- a. collaborare con gli Organi Pubblici, Enti, Aziende e Associazioni che ne

- condividono gli scopi;
- b. collaborare e mantenere i rapporti con gli organismi europei ed internazionali di normazione che interessano il settore termotecnico;
 - c. promuovere e partecipare a studi, pubblicazioni, riunioni, discussioni, iniziative di carattere scientifico e tecnico, esperienze e ricerche che attengono al settore termotecnico;
 - d. promuovere e partecipare ad attività di certificazione nazionali ed internazionali;
 - e. realizzare ogni altra attività utile o necessaria al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 4) L'associazione ha durata illimitata.

ASSOCIATI

Art.5) Gli associati dell'associazione si distinguono in:

- a. associati effettivi;
- b. associati di diritto;
- c. associati aderenti.

Possono entrare a far parte del CTI coloro che, condividendo le finalità e gli interessi dell'associazione, facciano richiesta scritta di ammissione al Consiglio, con dichiarazione di piena accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti ed ha effetto dalla data della deliberazione.

Possono entrare a far parte del CTI quali associati effettivi gli Enti Pubblici e le Aziende interessati all'attività di normazione tecnica; le Associazioni di categoria; gli Enti tecnici, scientifici, di istruzione, professionali, economici; le Imprese industriali e commerciali.

Sono associati di diritto: l'Associazione Termotecnica Italiana (ATI), il Consiglio

Nazionale delle Ricerche (CNR), l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) ed i Ministeri dell'Attività Produttive, dell'Ambiente e Territorio, dell'Interno, delle Infrastrutture e dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Possono entrare a far parte del CTI, in qualità di associati aderenti, le persone fisiche interessate alla normazione tecnica, anche se di nazionalità straniera.

Art. 6) Per quel che concerne i loro rapporti con il CTI, il domicilio degli associati effettivi e di diritto si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale; per gli associati aderenti, il domicilio coincide con il luogo indicato nel registro tenuto dal Consiglio.

Art. 7) Ad eccezione degli associati di diritto, gli associati effettivi e gli associati aderenti sono tenuti al pagamento di un contributo annuale, costituito da una o più quote associative, il cui ammontare viene fissato dall'Assemblea degli associati.

Le quote annuali di associazione devono essere versate entro la chiusura di ogni anno sociale.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili in caso di scioglimento dell'associazione, né sono trasmissibili.

L'associato receduto, escluso o che comunque abbia cessato di appartenere all'associazione non può ripetere i contributi versati, né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8) Gli associati, a prescindere dalla categoria di appartenenza, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio e la cui osservanza è obbligatoria per

tutti gli associati.

Art. 9) La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio.

La qualità di associato si perde:

- a. per morte dell'associato aderente;
- b. per l'esercizio del diritto di recesso, da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare ed avente effetto con lo scadere dell'anno in corso, fermo restando che non è valida la dichiarazione di recesso dell'associato che non sia in regola con il pagamento del contributo associativo annuale;
- c. per decadenza deliberata dal Consiglio nel caso in cui l'associato sia moroso da oltre un anno. Il provvedimento di decadenza viene notificato all'interessato con lettera raccomandata e contro di esso, entro il termine di un mese, è ammesso il ricorso al Collegio dei Saggi che decide in via definitiva;
- d. per esclusione deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, nel caso in cui l'associato sia venuto meno ai doveri sociali, abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi del CTI o sia stato condannato per reati non colposi con sentenza passata in giudicato.

I motivi che danno luogo alla proposta di esclusione dell'associato devono essergli contestati per iscritto con lettera raccomandata, su conforme parere del Consiglio, dal Presidente ed entro trenta giorni dalla ricezione della detta contestazione, l'associato può presentare le sue eventuali giustificazioni. Qualora le giustificazioni non siano ritenute valide dal Consiglio, o in difetto di giustificazioni, trascorso il termine di trenta giorni,

l'associato viene dichiarato sospeso dall'attività sociale, in attesa che la proposta di esclusione sia sottoposta alla attenzione dell'Assemblea. L'esclusione, una volta deliberata dall'Assemblea, ha effetto immediato.

PATRIMONIO E INTROITI

Art. 10) Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a. elargizioni, lasciti, oblazioni, donazioni, assegnazioni disposti a tale scopo in suo favore;
- b. elargizioni, lasciti, oblazioni, donazioni, assegnazioni disposti in suo favore a titolo non specificato, salvo che il Consiglio non deliberi di erogarne l'importo per il raggiungimento dei fini del CTI;
- c. eccedenze attive delle gestioni annuali, salvo che l'Assemblea, in sede di approvazione del Conto Consuntivo, non deliberi diversamente.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio del CTI.

Art. 11) Gli introiti dell'associazione sono costituiti:

- a. dalle rendite del suo patrimonio;
- b. dai contributi sociali annuali;
- c. dai proventi della vendita di pubblicazioni e dell'organizzazione di corsi specialistici;
- d. dai proventi di attività di studio e di ricerca;
- e. dai proventi derivanti dall'effettuazione di servizi per conto della Pubblica Amministrazione o di terzi;
- f. da elargizioni, lasciti, oblazioni, donazioni, assegnazioni disposti a favore del CTI e destinati ad essere spesi in iniziative interessanti per la normativa tecnica;
- g. da ogni altra entrata che dovesse pervenire al CTI.

Art. 12) I proventi delle attività poste in essere dall'associazione non possono essere

divisi tra gli associati, neanche in via indiretta, e l'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali previste dal presente statuto.

ORGANI

Art. 13) Sono organi dell'associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono Organi Consultivi:

- a. il Comitato di Presidenza;
- b. il Collegio dei Saggi.

E' Organo tecnico:

- a. la Commissione Tecnica

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 14) L'Assemblea è composta da tutti gli associati e rappresenta l'universalità degli associati stessi.

Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, da altro associato, fermo restando che ogni associato non può essere portatore di più di 50 (cinquanta) deleghe.

Nell'assemblea ogni associato ha diritto ad un solo voto. Non hanno diritto di voto gli associati che non sono in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali.

Art. 15) L'Assemblea degli associati:

- a. delibera sulla Relazione Annuale del Consiglio e su quella dei Revisori dei Conti;

- b. approva il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo annuale e fissa la quota associativa annuale;
- c. elegge i membri del Consiglio, nonché i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Saggi, ratifica la designazione dei Consiglieri rappresentanti i Soci di diritto;
- d. approva le modifiche dello statuto sociale;
- e. delibera in merito all'eventuale scioglimento del CTI e, se del caso, nomina uno o più liquidatori;
- f. delibera su qualsiasi altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio;
- g. delibera sull'esclusione degli associati;
- h. approva il Regolamento dell'Associazione e le successive modifiche.

Art. 16) L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, e comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio e, quando occorra, per la nomina dei Consiglieri e dei Revisori dei conti. Qualora particolari esigenze lo richiedano, la stessa potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio ne ravvisino la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un ottavo degli associati.

In caso di inerzia del Presidente e del Consiglio, l'Assemblea può essere convocata anche dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

L'Assemblea è convocata con avviso spedito ad ogni associato a mezzo di lettera raccomandata, fax o e-mail almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo

dell'adunanza, nonché dell'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione fisserà eventualmente la data della seconda convocazione.

Art. 17) In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione la deliberazione è comunque valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche statutarie o dell'atto costitutivo, occorrerà l'approvazione dell'Assemblea o eventualmente un referendum effettuato per posta o via telematica con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati. Lo statuto può essere modificato su proposta del Presidente e di almeno tre membri del Consiglio o di almeno un quarto degli associati.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio dell'associazione stessa, occorrerà il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 18) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente da lui designato, assistiti da un segretario eletto dall'assemblea.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente o dal segretario.

CONSIGLIO

Art. 19) Il Consiglio è costituito da 20 (venti) a 25 (Venticinque) membri eletti dall'Assemblea, di cui 1 (uno) designato da ogni Associato di Diritto per un massimo di 9 (nove).

Tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili o nuovamente designabili.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e due Vice Presidenti che sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza od impedimento ed un Consigliere Delegato, determinandone i poteri all'atto della nomina.

Qualora, per qualsiasi causa, venga meno la metà dei componenti del Consiglio, si intende decaduto l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio per la nomina di tutti i Consiglieri.

Alle adunanze del Consiglio partecipano, pur non avendo diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 20) Il Consiglio è convocato con lettera raccomandata, fax o e-mail da spedirsi almeno quindici giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante comunicazione inviata via fax o e-mail almeno 48 ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Le deliberazioni del Consiglio si considerano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e sono valide purché superiore a un quinto dei Consiglieri a prescindere dal numero dei Consiglieri presenti.

In caso di parità prevale il voto di colui che presiede.

Delle riunioni del Consiglio si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario che, se non è diversamente disposto, è il Consigliere Delegato.

Art. 21) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario ed ogni volta che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente da lui designato.

Art. 22) Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e

straordinaria dell'associazione, senza eccezioni di sorta, compresi fra gli altri, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di:

- a. deliberare sull'ammissione degli associati;
- b. deliberare la relazione annuale ed i bilanci preventivo e consuntivo da presentare per l'approvazione all'Assemblea;
- c. acquistare, vendere e permutare immobili, nonché conferirli in altre società costituite o costituende;
- d. assumere partecipazioni od interessenze;
- e. acconsentire iscrizioni, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari da responsabilità;
- f. transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli;
- g. autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio Pubblico o Privato;
- h. pronunciare la decadenza degli associati e proporre l'esclusione degli associati;
- i. deliberare sulle disposizioni destinate a regolare, in conformità al presente statuto, il funzionamento dell'associazione;
- j. deliberare sulle proposte del Regolamento e sulle sue eventuali modifiche;
- k. concordare le direttive per lo sviluppo delle attività necessarie al raggiungimento degli scopi sociali;
- l. istituire e sopprimere succursali, uffici, agenzie, rappresentanze o altre dipendenze sia in Italia che all'estero;
- m. nominare eventualmente Direttori, Procuratori o mandatari, determinando per ciascuno di essi poteri e facoltà.
- n. deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata dall'assemblea o ad altri organi.

Il Consiglio ha infine la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni o necessari per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quegli atti che la legge o il presente statuto tassativamente riservano alla competenza dell'Assemblea.

PRESIDENTE

Art. 23) Il Presidente, eletto dal Consiglio tra i suoi membri, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e dura in carica tre anni, potendo essere riconfermato una o più volte.

Il Presidente:

- a. presiede l'Assemblea degli associati;
- b. convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato di Presidenza;
- c. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio e del Comitato di Presidenza ed inoltre assolve alle funzioni di coordinamento dei lavori dell'associazione;
- d. esercita tutte le funzioni che gli sono demandate dall'Assemblea o dal Consiglio;
- e. nomina i membri del Comitato di Presidenza.

Al Presidente sono attribuiti gli stessi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che sono riconosciuti al Consiglio ai sensi dell'art. 22 del presente statuto, e in caso di urgenza di delegare i poteri di ordinaria amministrazione ma con l'obbligo di riferire alla prima riunione del Consiglio per la ratifica.

In caso di sua assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 24) Il Comitato di Presidenza è composto:

- a. dal Presidente;
- b. dai due Vice Presidenti;

- c. dal Consigliere Delegato;
- d. da tre membri del Consiglio nominati dal Presidente.

Il Comitato di Presidenza assiste e coadiuva il Presidente in tutte le questioni tecniche di carattere nazionale ed internazionale.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 25) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, di cui uno Presidente e da due supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge, tutti iscritti nell'albo ufficiale dei Revisori dei Conti. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori dei Conti hanno il compito di controllare la gestione contabile dell'Ente, la regolarità dei bilanci e dei libri sociali.

COLLEGIO DEI SAGGI

Art. 26) Il Collegio dei Saggi è composto da tre membri eletti dall'Assemblea anche fra coloro che non rivestono la qualifica di associati.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Uno di essi, scelto dall'Assemblea stessa fra le persone particolarmente meritevoli in ambito giuridico, assume la funzione di Presidente.

Il Collegio dei Saggi decide inappellabilmente sulle controversie che possono sorgere fra gli associati e gli organi dell'associazione.

COMMISSIONE TECNICA

Art. 27) I compiti, la composizione e le modalità funzionali della Commissione Tecnica sono stabiliti dal Regolamento.

UFFICI E PERSONALE

Art. 28) Agli uffici e servizi amministrativi e tecnici necessari per il funzionamento dell'associazione è preposto un Direttore Generale coadiuvato, se necessario, da uno o

più Direttori Settoriali.

Il Direttore Generale riferisce al Presidente e dirige i servizi e gli uffici del CTI ed esercita tutte le funzioni che gli sono demandate dal Consiglio.

Predispose inoltre il Bilancio dell'associazione.

Art. 29) Le modalità di funzionamento degli uffici tecnici e amministrativi sono stabilite da appositi Regolamenti.

L'organico del personale e dei collaboratori del CTI, il suo stato giuridico ed il suo trattamento economico e quiescenza sono stabiliti da apposito Regolamento.

BILANCIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 30) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio procederà alla redazione del bilancio da presentare all'Assemblea per l'approvazione.

Dalla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio, il bilancio stesso e l'allegato programma di attività dell'associazione resteranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

Art. 31) E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

SCIoglimento

Art. 32) Le proposte di scioglimento del CTI sono prese in considerazione dall'Assemblea se sono deliberate dal Consiglio a maggioranza assoluta di voti o se sono presentate per iscritto da tanti associati che rappresentano almeno un quarto degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Quanto residuerà, a liquidazione esaurita, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe non avente comunque scopo di lucro scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Milano, 9 (nove) febbraio 2004 (Duemilaquattro)

f.to Luigi Angelo Cazzaniga

Angelo Giordano notaio